

N. R.G. 993/2020

REPUBBLICA ITALIANA



LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.Valentina Paletto
Dott.Maria Vicidomini
Dott.Lucio Marcantonio

Presidente
Consigliere est.
Consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso depositato in data 11.05.2020 nell'interesse di

LA ZOLLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - P.I. 03171100153, con sede in Milano, Via G. Carcano n. 53, in persona del legale rappresentante Sig. Massimiliano Tonarini cooperativa rappresentata e difesa dall'AVV. MARCO MASI del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a

appellante

contro

[REDACTED] C. **[REDACTED]** e **[REDACTED]** in proprio e in qualità di genitori del figlio minore **[REDACTED]** rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano De Luca, Alberto Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gaetano De Luca in Milano, Via Spartaco 19

appellati e appellanti incidentali

Oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Milano pubblicata il 19.02.2020 nel procedimento n.13751/2019 R.G. in materia di atti discriminatori

con l'intervento del P.G., che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

CONCLUSIONI

PER PARTE APPELLANTE

«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
ritornare l'ordinanza impugnata e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate con memoria di costituzione in primo grado che qui si trascrivono: "nel merito: - rigettare integralmente le domande di parte resistente, siccome infondate in fatto e in diritto e/o non provate". Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio".

PER PARTE APPELLATA

Voglia la Corte d'Appello,
disattesa ogni contraria istanza anche istruttoria ed eccezione, rigettare l'appello avversario confermando l'ordinanza di primo grado nelle parti oggetto dell'avversaria impugnazione;
in accoglimento dell'appello incidentale condannare La Zolla Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.28, co.5, D.Lgs. 150/2011, a risarcire i sigg. [redacted] e [redacted], in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale dell'alunno [redacted], il danno non patrimoniale subito in ragione della condotta discriminatoria dagli stessi subita, da liquidarsi in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore ad € 10.000,00 o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

SVOLGIMENTO PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza emessa il 19.02.2020 il Tribunale di Milano, pronunciando su ricorso presentato ex artt. 3 L. 67/2006, 28 D.Lgs. n. 150/2011 e 702bis c.p.c., [redacted] e [redacted]:

- ha accertato la condotta discriminatoria tenuta da "La Zolla società cooperativa sociale ONLUS" nei confronti del minore [redacted], bambino con disabilità, già iscritto per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 alla scuola materna paritaria gestita dalla cooperativa, consistente nel non aver consentito, per l'anno scolastico 2018/2019, l'iscrizione di [redacted] alla classe prima elementare della scuola di Via Caccialepori, gestita dalla medesima cooperativa, in ragione della sua disabilità, rifiutandone la domanda in considerazione dell'avvenuta iscrizione di due altri alunni portatori di handicap, inseriti uno in ciascuna sezione di prima elementare;
- ha rigettato le domande di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali svolte dai genitori di [redacted] nei confronti di "La Zolla società cooperativa sociale ONLUS";
- ha condannato "La Zolla società cooperativa sociale ONLUS," in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese processuali sostenute dai Signor [redacted]

[redacted] e [redacted] in proprio e in rappresentanza del figlio minore [redacted]
[redacted]

Il Tribunale ha rilevato che il rifiuto di iscrizione di [redacted] alla prima elementare di via Caccialepori per l'anno scolastico 2018/2019 è direttamente connesso alla condizione di disabilità del minore e dunque contrario all'obbligo di parità di trattamento degli alunni disabili e normodotati: ciò in quanto è rimasta indimostrata la prospettazione della "La Zolla società cooperativa sociale ONLUS" secondo cui, per esigenze organizzative, per l'a.s. 2018/2019 potevano essere accolti nella prima elementare di Via Caccialepori solo due alunni disabili, in ragione delle specifiche disabilità, atteso il difetto di prova che sia stata eseguita un'effettiva valutazione comparativa delle disabilità dei tre aspiranti all'iscrizione ([redacted] e i due bambini ammessi in prima elementare), volta ad accertare la compatibilità con le esigenze educative della compresenza di quei bambini disabili nella medesima classe. A fronte di ciò, secondo il Tribunale sono irrilevanti i piani educativi individualizzati (P.E.I.) riguardanti i due bambini poi ammessi in prima elementare che non contengono alcuna valutazione comparativa e comunque risalgono all'ottobre/novembre 2018, mentre il rifiuto dell'iscrizione di [redacted] risale al dicembre 2017/gennaio 2018; del pari irrilevante è l'omessa consegna da parte dei genitori di [redacted] della Diagnosi funzionale aggiornata del minore considerato che la cooperativa "La Zolla" non ha mai giustificato l'esclusione del minore in ragione della mancata ricezione di documentazione, bensì in ragione degli esiti delle "valutazioni" di cui si è detto sopra.

L'arbitrarietà del rifiuto di iscrizione di [redacted] deriva anche dall'omessa esplicitazione nelle regolamentazioni interne alla scuola dell'asserita necessità di contenimento del numero di alunni disabili, con correlata previsione di modalità e criteri di valutazione che possano consentire all'utenza una piana e consapevole scelta. Conclusivamente la rilevata assenza di ragioni normative, regolamentari o di esigenza didattica che giustifichino il mancato accoglimento della domanda di iscrizione di [redacted] alla scuola di via Caccialepori determina il carattere discriminatorio del rifiuto all'iscrizione del bambino che si risolve in un trattamento diverso e deteriore, in ragione della disabilità, rispetto ai compagni normodotati accolti nel plesso scolastico desiderato.

Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo appello la "La Zolla società cooperativa sociale ONLUS", chiedendone la riforma, per i seguenti motivi.

In primo luogo l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione della condotta posta in essere dalla cooperativa in termini di discriminazione nei confronti di [redacted] minore con disabilità, atteso che la presenza di altri due alunni disabili certificati con una più datata pregressa iscrizione alla scuola

dell'infanzia, in ragione della disabilità degli stessi e la necessità di essere assistiti dall'insegnante di sostegno per un numero di ore elevate, non consentiva la presenza di un terzo insegnante per un orario idoneo a garantire la frequenza di [REDACTED] nel plesso di via Caccialepori desiderato dai genitori del minore, tenuto conto altresì dell'assenza di spazi fisici ove allestire una ulteriore classe.

In secondo luogo l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la cooperativa ha effettuato la valutazione sulla compatibilità della presenza di più alunni disabili per la singola classe, come documentalmente provato dalle comunicazioni intercorse fra la cooperativa e la madre di [REDACTED] del 9 e 26 gennaio 2018, attraverso le quali la direttrice didattica ha chiarito che non era possibile accogliere [REDACTED] nella scuola di Via Caccialepori poiché la struttura non era all'epoca in grado di accogliere due alunni disabili in una sola classe. La valutazione effettuata dalla cooperativa è stata peraltro riscontrata dall'USR Lombardia in data 1/08/2018 che, a fronte dei chiarimenti offerti dall'appellante sul diniego di iscrizione di [REDACTED], non ha adottato alcun provvedimento né avviato un procedimento di revoca della parità scolastica.

L'assenza di discriminazione nei confronti di [REDACTED] risulterebbe altresì ove si consideri che ai genitori del minore era stata offerta la possibilità di accogliere il figlio presso la scuola primaria di via Giulio Carcano n.53, parimenti gestita dalla cooperativa, ma tale proposta è stata rifiutata.

Con atto depositato il 20.10.2020 si sono costituiti [REDACTED] e [REDACTED] genitori di [REDACTED] che hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta natura discriminatoria del rifiuto di iscrizione del figlio alla scuola primaria di via Caccialepori, ribadendo la prospettazione dei fatti già svolta nel giudizio di primo grado. I convenuti hanno contestato la circostanza dedotta dall'appellante relativamente all'offerta di iscrizione di [REDACTED] presso la sede di Via Carcano, mai proposta loro in alcuna delle comunicazioni intercorse con la cooperativa e prospettata per la prima volta solo nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado; hanno inoltre ribadito il carattere di discriminazione diretta del rifiuto di iscrizione del figlio [REDACTED] in quanto correlato a ragioni di disabilità, rispetto alla quale non è dunque prevista possibilità di giustificazione, precisando comunque che, anche a voler ritenere che si verta in ipotesi di discriminazione indiretta (quale effetto di una misura generalizzata, rivolta a tutti gli alunni, disabili e normodotati che abbia finito per danneggiare maggiormente i primi) si tratterebbe comunque di condotta illegittima stante l'inappropriatezza del mezzo utilizzato, ovvero la riduzione del numero di alunni disabili nelle scuole attraverso l'esclusione di un solo alunno disabile, rispetto alla finalità perseguita di garantire un percorso formativo efficace a tutti gli alunni ed altresì considerata

l'inadeguatezza del criterio selettivo utilizzato, ovvero il numero di anni di iscrizione degli alunni con disabilità alla scuola dell'infanzia del medesimo plesso, a giustificare la decisione assunta.

I convenuti hanno inoltre proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con la condanna dell'appellante al risarcimento in loro favore, in proprio e come genitori del minore discriminato, il danno non patrimoniale subito in ragione della condotta discriminatoria da liquidare in via equitativa in somma non inferiore a 10.000 euro, evidenziando il rango costituzionale del divieto di discriminazione e del diritto alla dignità personale ed altresì la natura punitiva del danno da discriminazione ove la liquidazione considera la finalità ritorsiva del danneggiante e non l'entità della lesione.

All'udienza celebrata in data 16.04.2021- a seguito di rinvio per precisazione delle conclusioni disposto all'udienza in data 11.12.2020- nessuno è comparso come da decreto della Corte che ha disposto la trattazione cartolare del presente giudizio. La Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini *ex art.* 190 cpc per le conclusionali e le repliche. Entrambe le parti hanno esercitato tale facoltà.

Osserva ora la Corte che l'appello proposto dalla "La Zolla Società cooperativa Sociale Onlus" è infondato.

Ed invero, la natura discriminatoria del rifiuto di iscrizione di [REDACTED] alla scuola primaria di via Caccialepori si evince dal fatto che l'esclusione del minore è stata giustificata dalla Cooperativa La Zolla in ragione degli esiti di valutazioni asseritamente finalizzate ad assicurare a tutti gli alunni un efficace percorso formativo, come esplicitato nella mail del 26.01.2018 (doc.16 allegato al ricorso di primo grado), senza tuttavia l'allegazione di circostanze concrete che imponessero, ai fini indicati, di accogliere nella prima elementare di via Caccialepori solo due alunni disabili per l'anno scolastico 2018/2019.

Difetta la prova di una valutazione comparativa delle disabilità dei tre minori aspiranti all'iscrizione ([REDACTED] e i due minori poi ammessi alla prima elementare) che abbia esaminato in concreto la compatibilità della compresenza di più bambini disabili nella medesima classe, tanto più necessaria ove si consideri che, secondo quanto ammesso dal rappresentante legale della Cooperativa La Zolla, Massimiliano Tonarini, nella comunicazione alla madre di [REDACTED] datata 1.08.2018 (doc.17 allegato al ricorso di primo grado), in altri anni era stato possibile "accettare più di due bambini con disabilità certificata su due classi". Il dato da ultimo richiamato, unito al radicale difetto di allegazione di

pagina 5 di 7

regolamenti/disposizioni interne alla scuola che prevedano limiti al numero di alunni disabili per specificate esigenze formative o organizzative, non lascia residuare dubbi sul carattere discriminatorio del rifiuto di iscrizione di [REDACTED] in ragione della sua disabilità nel difetto di una corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati.

In contrario non rilevano le prospettazioni di parte appellante sui piani educativi personalizzati e/o sulle diagnosi funzionali dei due bambini poi ammessi alla prima elementare atteso che, secondo quanto evincibile ancora una volta dalla richiamata comunicazione del Tonarini, la precedenza è stata data ad altri due minori disabili solo in considerazione dell'iscrizione da più tempo alla scuola dell'infanzia del plesso sulla base cioè di un criterio selettivo in alcun modo correlato alla valutazione effettiva dell'entità della disabilità dei minori e della sua eventuale incidenza sull'efficacia del percorso educativo da offrire agli alunni (disabili e non). Peraltro, dalla documentazione prodotta dalla cooperativa La Zolla nel giudizio di primo grado risulta che il contratto della famiglia di [REDACTED] con la scuola è stato sottoscritto il 15.02.2016 (con inizio frequenza a settembre 2016), ovvero meno di un mese dopo il contratto sottoscritto con la famiglia di [REDACTED] [REDACTED] in data 27.01.2016 (con inizio frequenza a gennaio 2016), uno dei due bambini poi ammessi in prima elementare. Non sussisteva quindi una cesura temporale di particolare consistenza fra le iscrizioni dei due bambini disabili che valesse a giustificare l'esclusione del solo [REDACTED]

Occorre infine considerare che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la disamina delle comunicazioni intercorse tra le parti rende evidente che la disponibilità ad accogliere [REDACTED] presso la sede della scuola primaria di Via Carcano, in luogo della sede richiesta di via Caccialepori, non è stata concretamente offerta ai genitori del minore: ed invero la mail della direttrice della scuola primaria Lucia Danese del 9.01.2018 e la comunicazione di Massimiliano Tonarini datata 1.08.2019 non fanno alcun riferimento a tale possibilità, palesata formalmente per la prima volta solo nella dichiarazione a firma della stessa Lucia Danese del 4.06.2019 prodotta in allegato all'atto di costituzione della Cooperativa nel giudizio di primo grado.

La Corte ritiene vada respinto anche l'appello incidentale proposto dai genitori del minore [REDACTED] [REDACTED] relativo alla richiesta di condanna della Cooperativa La Zolla al risarcimento in loro favore, in proprio e come genitori del minore discriminato, del danno non patrimoniale subito in ragione della condotta discriminatoria. Difetta invero, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la prova del danno subito dal minore in conseguenza del rifiuto all'iscrizione presso la scuola di via

Caccialepori tenuto conto delle prospettazioni assolutamente generiche offerte sul punto dai richiedenti e dell'assenza di allegazioni che attestino sofferenze e/o disagi concreti patiti da [REDACTED], anche nella diversa scuola poi frequentata, riconducibili causalmente alla condotta della Cooperativa. Ad analoghe considerazioni deve addivenirsi quanto al danno non patrimoniale asseritamente subito dai genitori del minore i quali certamente hanno dovuto far fronte al disagio di reperire in tempi brevi una nuova scuola per il figlio senza tuttavia che da ciò sia possibile far discendere la derivazione causale della lesione di propri diritti, considerato peraltro che non è stata riproposta in appello la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per i genitori.

Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio caratterizzato dalla soccombenza reciproca di entrambe le parti in relazioni agli appelli proposti va disposta la compensazione integrale delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da LA ZOLLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS e in via incidentale da [REDACTED] e [REDACTED] avverso l'ordinanza emessa il 19.02.2020 dal Tribunale di Milano nel procedimento n.13751/2019 R.G., così provvede:

rigetta gli appelli e per l'effetto

conferma

l'ordinanza emessa il 19.02.2020 il Tribunale di Milano nel procedimento n.13751/2019 R.G.

Spese di lite compensate.

Milano, 20 luglio 2021

Il consigliere est.

Maria Vicidomini

Il Presidente

Valentina Paletto